

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 2 del Reg. Data 29-05-2017

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2017. CONFERMA ALIQUOTA DI
COMPARTICIPAZIONE ANNO 2016.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna S.Giovanni, il Commissario Prefettizio Minicuci Maria Giulia assistito dal Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» ed in particolare l'articolo 1, comma 3, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale:

«142. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»

;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29 aprile 2016, con la quale è stata determinata l'aliquota della compartecipazione all'addizionale all'Irpef - Anno 2016, nella misura di 0,7 punti percentuali (aliquota unica per tutte le fasce di reddito), confermando quella del 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli

deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI), blocco confermato anche dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio 2017;

CONSIDERATO che secondo le disposizioni contenute nell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione; inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, previsto dall'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

RILEVATO inoltre che l'articolo 44, 3^a comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, prevede che sono sospesi per il periodo di 12-dodici –mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'Allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'Allegato 2, sono sospesi per il periodo di 12 (dodici) mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

CONSIDERATO che questo Comune fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 1 al decreto legge 189/2016 e pertanto ha il beneficio della sospensione dei termini;

RITENUTO di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF dell'anno 2017;

VISTA la propria competenza deliberativa, a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007 e dell'art. 2, comma 1, del Regolamento comunale applicativo dell'imposta;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto della Prefettura di Macerata n.23093 del 24 maggio 2017, con il quale la sottoscritta – dott. sa Maria Giulia Minicuci – è stata nominata Commissario del Comune di Penna San Giovanni, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

VISTI:

-il d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

-la legge di bilancio per il 2017;

-lo Statuto comunale;

-i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione riguardante il presente atto, resi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa narrativa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2017, la compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF nella misura percentuale dell'anno precedente (*aliquota opzionale unica dello 0,7% - diconsi zero virgola sette per cento.*)
- 3) DI DARE ATTO che l'aliquota dell'imposta garantisce gli equilibri di bilancio ed il pareggio finanziario.
- 4) DI RINVIARE per quanto riguarda la disciplina dell'addizionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'imposta e al Regolamento comunale attuativo.
- 5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di esercizio 2017, in conformità all'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.
- 6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, tramite inserimento nel Sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 7) DI APPROVARE l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to DOTT.SSA MINICUCI MARIA GIULIA

E' copia conforme all'originale.

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 3085

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.06.2017.

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.05.2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE
